

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

L'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del Dlgs. n. 50/2016.

Il presente contributo trae spunto da una recente pronuncia della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna ([n. 122/2016/PAR](#)), relativa all'ambito di applicazione della nuova normativa in materia di incentivazione connessa ai contratti pubblici, di cui all'art. 113 del vigente Codice^[1], entrato in vigore a giugno scorso. La pronuncia è uno dei primi contributi interpretativi autorevoli inerenti la tormentata tematica degli incentivi, iniziata con l'art. 18 della L. n. 109/1994 (cd. Legge Merloni) e proseguita con il Dlgs. n. 163/2006 e smi e con le connesse norme di contenimento della spesa pubblica incidenti sul tema^[2]. Questo Ufficio studi aveva trattato in passato alcuni aspetti significativi della tematica con uno specifico [commento](#)).

La nuova disposizione in materia di incentivazione ha molti punti di contatto con la previgente ma anche aspetti innovativi che la Corte ha immediatamente stigmatizzato. La finalità premiante dell'incentivo è profondamente cambiata rispetto al Dlgs. 163/2006^[3] e lo si desume dal secondo comma del citato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 che così dispone: *2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

Ad avviso della Corte, nel nuovo quadro normativo introdotto dal D.lgs. n. 50/2016, il 2% dell'importo posto a base di gara non è più destinato a remunerare la fase della progettazione, bensì le fasi della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi, allo scopo di incentivare la realizzazione dell'opera a regola d'arte, nei tempi e con i costi previsti dal progetto.

La Corte precisa infine che, alla luce del quadro normativo vigente e dei principi recentemente affermati dalla Sezione delle Autonomie^[4], tra le attività escluse dalla ripartizione delle risorse del fondo per la progettazione e l'innovazione vi siano tutti i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

[1] DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Per una disamina generale, V. R. De Nictolis, Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2016, 5, 503.

[2] V. A. Di Bella, Il nuovo sistema degli incentivi alla progettazione, in Azienditalia Il Personale, 2014, 11.

[3] V. art. 93: 7-bis. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.*

7-ter. *L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri*

previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

[4]

V. deliberazione n. 10/SEZAUT/2016/QMIG del 23 marzo 2016, che, in sede di questione di massima, sollevata a seguito di contrasto interpretativo tra più Sezioni, ha enunciato il seguente principio di diritto: *la corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n.11/2016, è nel senso dell'esclusione dall'incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria.*